Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

Comune di BOVA MARINA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA 2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata 3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso 4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente 4
Articolo 9 – Entrata in vigore 5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI 6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 6
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 6
Articolo 4 – Importi dovuti 6
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione 7
Articolo 6 – Diniego della definizione 8
Articolo 7 – Sospensione del processo 8
Articolo 8 – Entrata in vigore 8
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI 9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 9
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 9
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione 9
Articolo 4 – Entrata in vigore 10

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. La legge 199/2025 – legge di Stabilità per l'anno 2026 - ai commi 102-110 dell'art. 1 introduce all'interno dell'ordinamento giuridico dei tributi locali, una disposizione concernente la possibilità di regolamentare forme di definizione agevolata delle entrate.

2. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento (e/o successivo atto coattivo) e da accertamenti esecutivi emessi fin al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento (e/o successivo atto coattivo) emessa entro il 31 dicembre 2023;

b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento (e/o successivo atto coattivo) o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Concessionario della Riscossione competente pro-tempore (Andreani Tributi srl e/o Soget spa), d'ora in poi indicato nel presente regolamento come 'Concessionario' , su istanza del debitore da presentarsi entro il **30.06.2026** comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario della Riscossione competente pro-tempore (Andreani Tributi srl e/o Soget spa), la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso concessionario (Andreani Tributi srl e/o Soget spa) mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Concessionario entro il 30.09.2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31.10.2026;

b) ovvero, versamento nel numero di rate previste dal vigente regolamento delle entrate comunali;

c) la rateizzazione è effettuata da ciascun concessionario prendendo come base di calcolo l'importo complessivo degli atti per i quali il contribuente ha chiesto la definizione agevolata e non per singolo atto;

d) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti vanno anch'esse rateizzate insieme alla sorte capitale, con le modalità di cui alla precedente lettera d),

e) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale, maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, della prima ovvero dell'unica rata, la definizione non produce effetti.

3. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti

effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo[1], allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. **Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.**

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

[1] È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 31 gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le **controversie tributarie pendenti**, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 31° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Concessionario della Riscossione competente pro-tempore (Andreani Tributi srl e/o Soget spa) per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, TOSAP, ICP.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **30.06.2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 31 gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi[2];
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro 20 giorni dall'accettazione da parte del Concessionario e **con la presentazione della formale rinuncia al ricorso pendente**.

2. Se l'importo dovuto è superiore a cinquecento euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, fermo restando che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 60,00(sessanta/00). La prima rata deve essere versata entro il 31.10.2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, della formale rinuncia al

[2] Quindi, nei casi in cui al 31° gennaio 2026:
- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

ricorso e con il pagamento degli importi dovuti con la prima o unica rata in scadenza il 31.10.2026.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, della prima ovvero dell'unica rata, la definizione non produce effetti.

4. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda e della formale rinuncia al ricorso pendente.

6. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

7. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

8. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti[3], è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

[3] Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

PARTE III

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali *e*/o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 31 gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo[4];
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- precedenti definizioni agevolate;
- intimazioni di pagamento e messe in mora;

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione/avviso di accertamento esecutivo.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.10.2026, oppure con il versamento di un numero massimo di diciotto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il 31.10.2026, fermo restando che l'importo della singola rata non può essere inferiore ad € 60,00 (sessanta/00). Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi

[4] Di cui all'art. 1, comma 792, legge 160/2019.

legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

2.In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, della prima ovvero dell'unica rata, la definizione non produce effetti.

3. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto

4. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti. [5]

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0004296 del 01-04-2026

[5] E quindi il *dies a quo* coincide con il termine di pagamento della rata non pagata, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 37389/2022).

COMUNE DI BOVA MARINA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 15/05/2020)

INDICE

Capo Primo	**OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'**
Art. 1	*Oggetto del Regolamento*
Art.2	*Finalità*
Capo Secondo	**DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**
Art.3	*Definizione delle entrate tributarie*
Art.4	*Definizione delle entrate patrimoniali*
Capo Terzo	**DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI**
Art.5	*Determinazione delle aliquote e delle tariffe*
Art.6	*Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni*
Capo Quarto	**GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**
Art.7	*Forme di gestione delle entrate*
Art.8	*Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali*
Art.9	*Soggetti responsabili delle entrate non tributarie*
Art.10	*Dichiarazioni tributarie*
Art.11	*Attività di verifica e controllo*
Art.12	*Diritto di interpello*
Art.13	*Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*
Art.14	*Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali*
Art.15	*Notificazione a mezzo posta*
Art.16	*Autotutela*
Art.17	*Sanzioni*
Art.18	*Ravvedimento*
Art.19	*Interessi*
Art. 20	*Compensazioni*
Capo Quinto	**CONTENZIOSO**
Art.21	*Contenzioso tributario*
Capo Sesto	**RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE**
Art.22	*Riscossione*
Art.23	*Sospensione e dilazione del versamento*
Art.24	*Rimborsi*
Art.25	*Importi minimi*
Capo Settimo	**DISPOSIZIONI FINALI**
Art.26	*Disposizioni finali*

Art.22

Riscossione

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate privilegia forme che:

a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;

b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;

c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;

d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate comunali sia affidata ad altri soggetti o intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

4. La riscossione ordinaria e coattiva sia dei tributi che delle altre entrate comunali è effettuata secondo le modalità e le procedure previste ai commi da 784 a 815 della Legge n. 160 del 27.12.2019

5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art.23

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. L'ente o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 200,00 fino a tre rate mensili;

c) da euro 201,00 a euro 400,00 fino a cinque rate mensili;

d) da euro 401,00 a euro 600,00 fino a sette rate mensili;

e) da euro 601,00 fino a 900,00 fino a dieci rate mensili;

f) da euro 901,00 fino a 1.500,00 fino a quindici rate mensili;

g) da euro 1.501,00 fino a euro 3000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

h) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a trenta rate mensili;

i) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili;

l) da euro 10.000,01 ad euro 20.000,00 fino a quarantotto rate mensili

l) oltre euro 20.000,01 fino a settantadue rate mensili

L'importo della rata mensile non può comunque essere inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00)

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica (oggettivamente documentata tramite ad esempio modello ISEE inferiore ad euro 10.000, risultati passivi di bilancio, dichiarazioni fiscali in perdita, documentazione che attesti, per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro di un componente del nucleo familiare oppure la nascita di uno o più figli, ecc.), la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di durata non superiore alla metà di quello originariamente concesso (ad . esempio in caso di dilazione in n. 24 rate può essere concessa un'ulteriore dilazione di 12 mesi)

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione